

Sospensione della determina regionale che limita il diritto alla prescrizione di farmaci covid-19 (T.a.r. Lazio, Sez. III *quater*, dec. 7 maggio 2020, n.3627)

Deve essere sospesa, in considerazione del danno grave e irreparabile, la determina della Regione Lazio recante “terapia domiciliare pazienti Covid-19” nella parte in cui limita il diritto di prescrizione dei farmaci dei medici di medicina generale (Covid-19) prevedendo l’accertamento di positività all’infezione per la somministrazione delle molecole indicate .

REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)

Il Presidente
ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 3096 del 2020, proposto da Elisabetta Canitano, Francesca Anna Perri, rappresentati e difesi dagli avvocati Erich Grimaldi, Valentina Piraino, Chiara Petrucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Valentina Piraino in Roma, via San Tommaso D'Aquino, 104;
contro

Regione Lazio, Regione Lazio – Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Della determinazione n. GR/39/21 del 6 aprile 2020 della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – area farmaci e dispositivi della Regione Lazio recante “Terapia Domiciliare Pazienti Covid 19” nella parte in cui limita il diritto di prescrizione dei farmaci dei Medici di Medicina Generale;

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto ovvero consequenziale, anche di estremi ignoti, che sin d’ora ci si riserva di impugnare,

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.;

considerato che la richiesta di tutela ante causam era stata respinta con decreto del seguente tenore:” ...la domanda di sospensione ex art.61 cpa prevede una eccezionale gravità del pregiudizio, laddove la notificazione del ricorso in tempi brevissimi consentirà la riproposizione

della domanda cautelare urgente in sede ricorsuale, con assoggettamento della delibazione monocratica alla sola gravità del pregiudizio, sussistente nella specie, ove l'amministrazione regionale, nel termine di 2 giorni dalla notifica, non dimostri con memoria dedicata la legittimità della previsione, se del caso mediante lettura interpretativa della nota impugnanda legittimante la somministrazione anche in caso di conclamata evidenza della patologia nelle more dell'accertamento sanitario disposto (tampone);

vista la domanda cautelare urgente conseguentemente proposta in sede ricorsuale;

verificato che nei 2 giorni successivi alla notifica del ricorso non è stata depositata dalla amministrazione resistente nessuna memoria come espressamente richiesto nel decreto richiamato;

ritenuto pertanto, allo stato, sussistendo il dedotto pregiudizio grave e non altrimenti ripristinabile, di dare coerentemente seguito alla propria pronuncia urgente, sospendendo nelle more della cognizione collegiale l'efficacia della nota regionale impugnata, nella parte in cui richiede l'accertamento di positività all'infezione per la somministrazione delle molecole indicate;

P.Q.M.

Accoglie e per l'effetto sospende gli effetti del provvedimento impugnato, nei sensi di cui in motivazione.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 19 maggio 2020.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma il giorno 6 maggio 2020.